

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS**

- 1.PREMESSA
- 2.DEFINIZIONI
- 3.PERIODICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI
- 4.RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
- 5.OBBLIGHI DELL'EDITORE
- 6.DICHIARAZIONE DELL'EDITORE
- 7.VERIFICHE
- 8.REVISORI LEGITTIMATI AI CONTROLLI
9. ESAME DEI RAPPORTI SULLE VERIFICHE INTERNA ED ESTERNA
- 10.ESITO DELL'ACCERTAMENTO
- 11.CERTIFICATO ADS
- 12.USO DEL MARCHIO E DEI DATI CERTIFICATI
- 13.DIVULGAZIONE DEI DATI
- 14.COSTI DELLE VERIFICHE INTERNE ED ESTERNE
- 15.NORMATIVA COMPLEMENTARE
- 16.MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO
- 17.NORME TRANSITORIE

### **ART. 1 - PREMESSA**

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dallo Statuto ADS, stabilisce le norme e le condizioni per l'esecuzione degli accertamenti e dei controlli sui dati di tiratura e di diffusione delle testate quotidiane e periodiche pubblicate in Italia, la cui diffusione avviene secondo le definizioni contenute nel successivo articolo 2. I suddetti dati devono essere verificabili in base alle norme del presente Regolamento.

### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini degli accertamenti e dei conseguenti controlli vengono fissate le seguenti definizioni:

#### **2.1 Testata**

Per testata si intende qualsiasi prodotto editoriale a stampa, quotidiano o periodico pubblicato in Italia, che risponda ai requisiti di legge e che abbia un prezzo di vendita praticato al pubblico.

#### **2.2 Numeri usciti nel mese/ numeri nel periodo**

Si intende il totale dei numeri di una testata dichiarati nel periodo indicato.

#### **2.3 Tiratura**

Si intende il totale delle copie stampate in Italia e all'estero esclusi gli scarti di macchina. La tiratura comprende le copie diffuse in Italia e all'estero, le

copie rese in Italia e all'estero e le copie destinate a usi vari.

## 2.4 Diffusione

Si intende il totale delle copie diffuse in Italia e all'estero tramite:

- i canali previsti dalle disposizioni di legge, le altre vendite, gli abbonamenti a pagamento (diffusione pagata);
- le vendite in blocco;
- gli abbonamenti da quota associativa;
- i coupons gratuiti, gli abbonamenti gratuiti, gli omaggi (diffusione gratuita).

## 2.5 Italia

### 2.5.1 Copie distribuite

Si intende il totale delle copie distribuite in Italia per la vendita attraverso i canali previsti dalle disposizioni di legge e per le altre vendite.

### 2.5.2 Copie rese

Si intende il totale delle copie invendute dei numeri di competenza di ciascun mese. Tali copie sono quelle risultanti nelle liquidazioni effettuate dai distributori o dalle rivendite ad invio diretto, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dai distributori.

### 2.5.3 Coupons gratuiti

Si intende il totale delle copie consegnate gratuitamente dai punti di vendita in Italia a fronte di coupons (escluse le copie consegnate a fronte di buoni sostitutivi dell'abbonamento).

### 2.5.4 Totale vendita

Si intende il totale risultante dalla sommatoria delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e dalle altre vendite. Il totale vendita si ottiene sottraendo alle copie distribuite le copie rese nonché le copie consegnate a fronte di coupons gratuiti.

### 2.5.5 Vendite canali previsti dalle disposizioni di legge

Si intende il totale delle copie vendute in Italia esclusivamente tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge. Le copie vendute si ottengono sottraendo al totale vendita le altre vendite. Le copie vendute sono suddivise in: formato standard e altri formati.

#### 2.5.5.1 Formato standard

Si intendono le copie vendute nel formato che l'editore dichiara ad ADS e nel listino pubblicitario al netto delle tolleranze industriali. Per quanto riguarda i quotidiani rientrano nel formato standard tutti i formati utilizzati dai differenti centri stampa a condizione che gli stessi siano stati

preventivamente comunicati ad ADS nell'ambito della scheda tecnica allegata alla richiesta di accertamento

#### 2.5.5.2 Altri formati

Si intendono le copie vendute in formati diversi (maggiori o minori) rispetto al formato standard. Nel caso questo formato, diverso dal formato standard, abbia una base inferiore a 14 cm (al netto delle tolleranze industriali) le copie non sono conteggiate ai fini ADS.

Nel caso il formato standard di una testata abbia una base inferiore a 14 cm le copie sono conteggiate ai fini ADS.

#### 2.5.5.3 Totale formati

Si intende il totale risultante dalla sommatoria delle copie vendute in formato standard e di quelle vendute in altri formati.

#### 2.5.6 Altre vendite

Si intende il totale delle copie vendute in Italia cumulativamente a strutture pubbliche o private, in modo continuativo.

Tali copie concorrono a formare il totale vendita a condizione che siano:

- previste nell'ordine di tiratura;
- vendute nel periodo in cui lo stesso numero della testata si trova in vendita;
- verificabili contabilmente presso l'editore, se necessario anche sulla base degli accordi commerciali definiti direttamente dall'editore stesso con le strutture sopra menzionate;
- non destinate alla filiera distributiva;
- cedute dall'editore ad un prezzo di vendita scontato di non oltre il 90% rispetto al prezzo di vendita applicato al pubblico in Italia.

In caso di sconto superiore al 90%, le relative copie devono essere classificate tra le copie omaggio.

Il numero minimo delle forniture valide a determinare la continuità e la ripetitività delle vendite ad ogni singola struttura pubblica o privata nei periodi prescritti, è così definito:

- per i quotidiani: 4 numeri alla settimana in 30 giorni consecutivi;
  - per i bisettimanali: 12 numeri in 60 giorni consecutivi;
  - per i settimanali: 6 numeri in 60 giorni consecutivi;
  - per i quindicinali: 3 numeri in 60 giorni consecutivi;
  - per i mensili: 2 numeri in 90 giorni consecutivi;
  - per i bimestrali: 2 numeri in 120 giorni consecutivi,
- tenuto conto che i qui sopra menzionati 30/60/90/120 giorni consecutivi possono decorrere da qualsiasi giorno del mese.

#### 2.5.7 Abbonamenti pagati

Si intende il totale delle copie spedite in modo continuativo a singoli destinatari, sottoscrittori o beneficiari dell'abbonamento pagato, che devono

avere una durata minima di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali; 3 numeri per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.

Vengono considerate come abbonamento a pagamento+ anche le copie ordinate e pagate da aziende o enti che forniscono all'editore l'elenco dei nominativi cui inviare la testata, sempre che la durata dell'abbonamento rispecchi la durata minima sopra indicata.

#### 2.5.8 Abbonamenti gratuiti

Si intende il totale delle copie spedite gratuitamente ed in modo continuativo a singoli destinatari per un periodo minimo di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali e i quindicinali; 3 numeri per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.

Le copie relative agli abbonamenti gratuiti devono essere previste nell'ordine di tiratura.

#### 2.5.9 Omaggi

Si intende il totale delle copie concesse in omaggio nel periodo in cui la testata si trova in vendita.

#### 2.5.10 Vendite in blocco

Si intende il totale delle copie vendute in blocco in Italia ad aziende, enti, associazioni e simili e comunque non destinate alla filiera distributiva.

Tali copie possono far parte della diffusione a condizione che siano: previste nell'ordine di tiratura, vendute nel periodo in cui lo stesso numero della testata si trova in vendita, verificabili contabilmente, cedute dall'editore ad un prezzo di vendita scontato di non oltre il 90% rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Le vendite in blocco sono caratterizzate da forniture occasionali e prive di continuità; pertanto le copie che non risultano avere i requisiti di continuità e di ripetitività previsti per le altre vendite devono essere classificate tra le vendite in blocco.

#### 2.5.11 Abbonamenti da quota associativa

Si intende il totale delle copie spedite in abbonamento a singoli destinatari membri di un'associazione a condizione che l'invio regolare e continuativo agli associati di tutti i numeri della testata sia direttamente correlato al pagamento della quota associativa.

Le testate così diffuse possono accedere agli accertamenti ADS purché venga garantita la possibilità di svolgere controlli (quali ad esempio: tiratura, passaggio copie, elenco nominativo degli associati, documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della quota) presso l'associazione, l'editore, lo stampatore della testata e presso ogni altro terzo interessato.

Resta inteso che i singoli destinatari degli abbonamenti, di norma postali, devono essere verificabili singolarmente e dunque a ciascun nominativo deve corrispondere un invio e quindi un indirizzo. In condizioni di accorpamento e in assenza degli elementi di cui sopra tali copie potranno

essere considerate quali vendite in blocco o quali altre vendite se sussistono i criteri di continuità e di ripetitività richiesti dal Regolamento.

#### 2.5.12 Usi vari

Si intende il totale delle copie destinate agli archivi dell'editore, i giustificativi di pubblicità, le scorte e comunque tutte quelle copie che non rientrano nel totale vendita, negli abbonamenti, negli omaggi e nelle vendite in blocco. Le copie destinate agli usi vari non sono comprese nella diffusione.

#### 2.5.13 Copie ridistribuite

Si intende il totale delle copie rese e ridistribuite dall'editore dopo l'uscita del successivo numero della testata. Queste copie non sono comprese nella diffusione.

### 2.6 Estero

#### 2.6.1 Copie distribuite

Si intende il totale delle copie distribuite per la vendita.

#### 2.6.2 Copie rese

Si intende il totale delle copie invendute dei numeri di competenza di ciascun mese. Tali copie sono quelle risultanti nelle liquidazioni effettuate dai distributori o dalle rivendite ad invio diretto, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dai distributori.

#### 2.6.3 Copie vendute

Si intende il totale delle copie vendute non in abbonamento. Le copie vendute si ottengono sottraendo alle copie distribuite le copie rese.

#### 2.6.4 Abbonamenti pagati

Si intende il totale delle copie spedite in modo continuativo a singoli destinatari, sottoscrittori o beneficiari dell'abbonamento pagato, che devono avere una durata minima di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali e i quindicinali; 3 numeri per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.

Vengono considerate come abbonamento a pagamento+ anche le copie ordinate e pagate da aziende o enti che forniscono all'editore l'elenco dei nominativi cui inviare la testata, sempre che la durata dell'abbonamento rispecchi la durata minima più sopra indicata.

#### 2.6.5 Abbonamenti gratuiti

Si intende il totale delle copie spedite gratuitamente ed in modo continuativo a singoli destinatari per un periodo minimo di: 1 mese per i quotidiani; 2 mesi per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali; 3 numeri

per i mensili e per le pubblicazioni con periodicità superiore al mese.  
Le copie relative agli abbonamenti gratuiti devono essere previste nell'ordine di tiratura.

#### 2.6.6 Omaggi

Si intende il totale delle copie concesse in omaggio nel periodo in cui la testata si trova in vendita.

#### 2.7 Copie cedute per la successiva commercializzazione abbinata in rete vendita

La avvenuta cessione di copie ad altro editore per la successiva commercializzazione abbinata in rete vendita dovrà essere comprovata dalla pertinente fatturazione e dal relativo movimento contabile di pagamento, oltre che dalla dichiarazione dell'editore acquirente su come è stata ripartita la vendita in edicola, con tutti i dati relativi al distribuito, al reso ed al venduto con la relativa suddivisione provinciale.

Per qualsiasi tipologia di abbinamento di testate appartenenti ad un medesimo editore o a editori differenti ciascuna copia dovrà essere tracciata contabilmente lungo l'intera filiera distributiva.

#### 2.8 Competenza temporale

Per la dichiarazione dei dati mensili e annuali l'editore può scegliere come criterio di competenza la data di copertina o quella di fatturazione. Resta inteso che, una volta individuato, il criterio debba essere mantenuto per tutto il periodo dell'accertamento.

#### 2.9 Neutralizzazione dei dati

Quando cause di forza maggiore abbiano impedito il completamento della tiratura e/o la regolare distribuzione di uno o più numeri della testata, l'editore può effettuare la neutralizzazione dei dati anomali. Dai singoli mesi vengono quindi esclusi i dati relativi ai numeri che hanno subito anomalie e dichiarati i dati relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa e distribuzione regolare.

In questo caso in calce ai dati pubblicati viene riportata la nota: %dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa e a diffusione completa+.

La neutralizzazione può essere richiesta anche in caso di %accesso di tiratura e diffusione+.

In base ai risultati delle verifiche, ADS si riserva di prendere in considerazione o meno, al fine del rilascio del certificato, i moduli con i dati neutralizzati.

#### 2.10 Numeri speciali

Per numeri speciali si intendono i numeri di una testata posti in vendita separatamente dalla testata stessa che non seguono la numerazione del prodotto.

### **ART. 3 - PERIODICITA' DEGLI ACCERTAMENTI**

Gli accertamenti riguardano un periodo di dodici mesi completi corrispondenti all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3.1 Per le testate per le quali viene richiesto per la prima volta l'accertamento, il periodo da sottoporre a controllo può riguardare:

- a) il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;
- b) il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Nel caso a) il secondo accertamento deve riguardare il secondo semestre dello stesso anno; nel caso b) l'intero anno solare successivo. In entrambi i casi il contratto deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

3.2 Per le nuove testate per le quali l'editore intende richiedere l'accertamento a partire dall'inizio delle pubblicazioni, il primo periodo da sottoporre a controllo può riguardare:

- a) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel primo semestre dell'anno, il periodo compreso tra la data di uscita del primo numero e il 31 dicembre dello stesso anno; il secondo accertamento deve riguardare l'intero anno solare successivo;
- b) per le testate che hanno iniziato la pubblicazione nel secondo semestre dell'anno, il periodo di sei mesi consecutivi a partire dalla prima uscita; il secondo accertamento deve riguardare il periodo immediatamente successivo fino al 31 dicembre.

In entrambi i casi il contratto deve riguardare sia il primo che il secondo accertamento.

Ogni ulteriore accertamento deve riguardare l'intero anno solare, e così di seguito, affinché i dati abbiano continuità ai fini del controllo e delle conseguenti certificazioni.

In caso di interruzione degli accertamenti per qualsiasi motivo, l'editore ha la facoltà di richiedere un nuovo accertamento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla fine dell'ultimo periodo accertato. Il nuovo accertamento viene considerato a tutti gli effetti come primo accertamento.

### **ART. 4 - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO**

4.1 Primo accertamento

L'editore comunica ad ADS, anche per posta elettronica, il nome della testata, la periodicità, i canali distributivi utilizzati ed il periodo per il quale intende richiedere l'accertamento ed invia una copia del prodotto.

ADS invia all'editore:

- a) testo del contratto per la formale richiesta di accertamento con la precisazione del periodo o dei periodi per i quali l'editore è tenuto a richiedere l'accertamento come precisato al precedente art. 3;
- b) scheda dei dati informativi contenente l'indicazione del formato standard;
- c) comunicazione della disponibilità in formato digitale del Regolamento per la prosecuzione degli accertamenti sul Sito [www.adsnotizie.it](http://www.adsnotizie.it) (di seguito Sito ADS);
- d) comunicazione della disponibilità in formato digitale dell'elenco dei Revisori legittimati ai controlli sul Sito ADS.

Il contratto deve essere restituito dall'editore ad ADS, anche per posta elettronica certificata all'indirizzo disponibile sul Sito ADS con la massima sollecitudine, unitamente alla scheda dei dati informativi compilata e sottoscritta per ciascuna testata.

Copie del contratto e della scheda dei dati informativi devono essere trasmessi direttamente dall'editore al Revisore incaricato per la verifica interna.

In base alla richiesta, ADS provvede a comunicare all'Editore le modalità di dichiarazione e di accesso al Sistema di gestione dei dati <http://spring.adsnotizie.it> (di seguito ADS Spring);

Vengono considerate come testata a se stante+ e quindi oggetto di certificazione separata:

- a) il numero del lunedì dei quotidiani con tariffa base differenziata per tutti i tipi di pubblicità commerciale;
- b) il numero del quotidiano posto in vendita con prezzo maggiorato in quanto venduto sistematicamente con supplemento salvo che sia stato richiesto l'accertamento del supplemento come testata a se stante.

Per le testate di cui al punto b) la richiesta di primo accertamento può decorrere dalla data di uscita del primo numero del supplemento.

Eventuali numeri speciali di testate periodiche posti in vendita separatamente dalla testata stessa, devono essere oggetto di certificazione separata.

Pertanto, per detti numeri speciali, l'editore può inoltrare richiesta di accertamento e sottoscrivere specifico contratto nel caso decida di sottoporre il numero speciale ad accertamento.



## 4.2 Accertamenti successivi

Per gli accertamenti successivi e comunque a partire dall'accertamento relativo al primo anno solare completo, entro il 31 dicembre di ogni anno l'editore deve inviare ad ADS la scheda dei dati informativi della testata.

Nel caso in cui in corso di accertamento siano intervenute variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, l'editore deve inviare una nuova scheda dei dati informativi+ trasmettendo copia ai Revisori scelti per la verifica interna.

Qualora la testata venga acquisita da altro editore oppure subisca importanti mutamenti nel nome, nel contenuto o nella veste editoriale, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione Lavori ed a proprio insindacabile giudizio, delibera modalità e termini per la continuità di utilizzo della precedente certificazione ADS e per i successivi accertamenti. Il relativo certificato reca menzione degli avvenuti mutamenti.

Le richieste degli accertamenti successivi al primo vengono definitivamente accolte da ADS solo ed in quanto la testata abbia già ottenuto il certificato per il periodo precedente a quello cui si riferisce la richiesta.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'EDITORE**

L'editore che sottopone ad accertamento una o più testate si impegna ad accettare integralmente e senza riserve, per ciascuna testata e per ogni periodo sottoposto ad accertamento, le norme e le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.

In particolare, per ciascuna testata l'editore è tenuto a:

- inviare formale richiesta di accertamento ad ADS;
- restituire copia sottoscritta del Contratto e della scheda dei dati informativi;
- scegliere, esclusivamente tra quelli legittimati da ADS, i Revisori ai quali intende affidare i controlli interni, autorizzandoli ad inviare ad ADS il proprio rapporto finale ed autorizzarli alla consultazione dei working papers per i controlli indicati nel successivo articolo 7.5;
- trasmettere al più presto e comunque entro i termini stabiliti all'art.6 i moduli di dichiarazione debitamente compilati, datati e sottoscritti dal legale rappresentante secondo le modalità stabilite da ADS;
- accettare la società di revisione incaricata da ADS per i controlli esterni, rilasciandole manleva per il segreto d'ufficio nonché autorizzazione scritta per abilitarla a eseguire tutti i controlli previsti presso i distributori locali. Il testo delle lettere deve essere conforme ai facsimili forniti da ADS;
- accettare il Revisore incaricato da ADS per i controlli sui dati mensili contabili

rilasciando manleva per il segreto d'ufficio nonché autorizzazione scritta per abilitarli a eseguire eventuali controlli richiesti da ADS presso clienti e fornitori;

- inviare a tutti indistintamente i distributori locali interessati alla verifica esterna una lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come da facsimile fornito da ADS;
- intervenire, se necessario, presso i suddetti distributori locali perché venga assicurata al verificatore esterno la disponibilità di tutti i dati e documenti richiesti per l'espletamento del proprio incarico;
- accettare l'esecuzione di eventuali supplementi d'indagine richiesti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla Commissione Lavori;
- corrispondere ai verificatori incaricati delle verifiche esterne ed interne i pagamenti secondo quanto previsto dal Regolamento;
- attenersi al disposto dell'art.12 in merito all'uso del marchio ADS e dei dati certificati;
- riconoscere ad ADS il diritto alla divulgazione dei dati sottoposti ad accertamento ai sensi dell'art. 13;
- utilizzare il sistema di gestione dei dati ADS Spring, come previsto dal contratto sottoscritto, per la comunicazione dei dati.

L'inadempienza da parte dell'editore di uno qualsiasi degli obblighi previsti ai punti precedenti può determinare l'esclusione della testata dagli accertamenti.

## **ART. 6 - DICHIARAZIONE DELL'EDITORE**

L'editore è tenuto a fornire ad ADS la dichiarazione dei dati per ciascuna testata per la quale ha richiesto l'accertamento. A tale scopo deve produrre le seguenti dichiarazioni utilizzando il sistema di gestione dei dati ADS Spring e tenuto conto delle definizioni contenute nel presente Regolamento.

### **6.1 DICHIARAZIONI MENSILI**

#### **6.1.1 Dati mensili stimati**

L'editore è obbligatoriamente tenuto a fornire mensilmente ad ADS la dichiarazione mensile stimata per ciascuna propria testata sottoposta ad accertamento e per ciascun mese dell'anno, utilizzando il modulo DMS che deve essere trasmesso entro il termine tassativo di:

- un mese dalla fine del mese di competenza temporale per i quotidiani e i settimanali,
- due mesi dalla fine del mese di competenza temporale per i mensili.

Il Mod. DMS deve contenere tutti i dati relativi ai numeri della testata dichiarati nel mese.

Il Mod. DMS deve essere trasmesso mensilmente fin dal primo mese per il quale è stato richiesto l'accertamento ADS.

Nel caso in cui in un mese non si verificassero uscite, l'editore è ugualmente tenuto a trasmettere il Mod. DMS sul quale segnalerà l'assenza di uscite in quel mese.

L'editore che intende avvalersi della facoltà di neutralizzazione dei dati, deve attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento provvedendo quindi ad inviare per il mese interessato alla neutralizzazione due moduli:

- Mod. DMS contenente tutti i dati relativi ai numeri della testata dichiarati nel mese compresi quelli che hanno subito anomalie;
- Mod. DMSN contenente i dati relativi ai soli numeri dichiarati nel mese a tiratura completa ed a distribuzione regolare. Dai singoli mesi dovranno quindi essere esclusi i dati relativi ai numeri che hanno subito anomalie.

In calce a questo secondo modulo deve essere riportata la nota: %dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa ed a diffusione completa+.

Assieme a detti moduli, l'editore deve anche inviare ad ADS l'elenco dei numeri neutralizzati pubblicati nel mese interessato, precisando le cause che hanno determinato la richiesta di neutralizzazione.

Per i quotidiani, qualora l'editore non fosse in grado di determinare le rese effettive del numero o dei numeri che intende neutralizzare, alle copie distribuite nel mese oggetto di neutralizzazione deve essere applicata la percentuale di resa del mese interessato risultante dai moduli non neutralizzati (resa diviso distribuito).

Per i quotidiani posti in vendita con prezzo maggiorato (in quanto venduti sistematicamente con supplemento) e per le testate periodiche, qualora l'editore non fosse in grado di determinare le rese effettive del numero o dei numeri che intende neutralizzare, alle copie distribuite nel mese oggetto di neutralizzazione deve essere applicata la percentuale di resa del primo mese precedente non oggetto di neutralizzazione (resa diviso distribuito).

La mancata presentazione del Mod. DMS per la dichiarazione entro il termine stabilito comporta l'automatica esclusione dalla pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni mensili stimate predisposte dall'editore per il mese in cui si è verificata la mancata presentazione. In loro vece ADS pubblica la precisazione: %o dati non vengono pubblicati per omessa dichiarazione da parte dell'editore+.

I dati mancanti o eventuali rettifiche verranno pubblicati il mese successivo.

L'editore, che eventualmente fosse ritardatario o che non avesse provveduto all'invio dei dati nei termini stabiliti, è comunque sempre obbligatoriamente tenuto a far pervenire ad ADS al più presto i Moduli DMS contenenti le Dichiarazioni mensili per tutti i mesi, compresi anche

quelli di cui al precedente punto ed al fine di permettere l'effettuazione dei controlli necessari all'indispensabile "quadratura" dei dati stessi, prima su base mensile e poi su base annuale e per la pubblicazione.

I dati contenuti nelle dichiarazioni mensili stimate sono oggetto di pubblicazione da parte di ADS entro i sette giorni successivi alla scadenza fissata sotto la diretta, completa ed esclusiva responsabilità dell'editore interessato.

Per le testate per le quali sia stato dall'editore regolarmente richiesto per la prima volta l'accertamento ADS, la prima dichiarazione mensile viene pubblicata dopo la comunicazione ad ADS del dato contabile relativo al primo mese dichiarato e dunque ad avvenuto controllo di coerenza tra i dati relativi al primo mese dichiarato e i dati contabili riferiti allo stesso mese.

Per le testate al primo accertamento, la pubblicazione dei dati avviene evidenziando la seguente precisazione: %testata non ancora certificata da ADS+.

Eventuali segnalazioni di errori materiali che modifichino esclusivamente in incremento le copie dichiarate, oppure eventuali riclassificazioni di copie, dovranno essere oggetto di comunicazione formale alla Segreteria entro sette giorni dalla pubblicazione del dato stimato.

La correzione sarà apportata solo dopo opportuna valutazione da parte della Commissione Lavori e in ogni caso resa pubblica.

#### 6.1.2 Dati mensili contabili

L'Editore è obbligatoriamente tenuto a fornire ad ADS mensilmente la %Dichiarazione mensile contabile+ per ciascuna propria testata sottoposta agli accertamenti ADS e per ciascun mese dell'anno, utilizzando il modulo DMC che deve essere trasmesso entro il termine tassativo di sette mesi dalla fine del mese di competenza temporale per tutte le testate sottoposte ad accertamento.

Il Mod. DMC deve contenere tutti i dati relativi ai numeri della testata dichiarati nel mese.

Il Mod. DMC deve essere trasmesso mensilmente fin dal primo mese per il quale è stato richiesto l'accertamento ADS.

Nel caso in cui in un mese non si verificassero uscite, l'editore è ugualmente tenuto a trasmettere il Mod. DMC sul quale segnalerà l'assenza di uscite in quel mese.

L'editore che intende avvalersi della facoltà di neutralizzazione dei dati, deve attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento provvedendo quindi ad inviare per il mese interessato alla neutralizzazione due moduli:

- Mod. DMC contenente i dati relativi ai numeri della testata dichiarati nel mese compresi quelli che hanno subito anomalie
- Mod. DMCN contenente i dati relativi ai soli numeri dichiarati nel mese a tiratura completa ed a distribuzione regolare.

Dai singoli mesi devono quindi essere esclusi i dati relativi ai numeri che

hanno subito anomalie.

In calce a questo secondo modulo deve essere riportata la nota: %dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa ed a diffusione completa+.

Assieme a detti moduli, l'editore deve anche inviare ad ADS l'elenco dei numeri neutralizzati pubblicati nel mese interessato, precisando le cause che hanno determinato la richiesta di neutralizzazione.

La mancata presentazione del Mod. DMC entro il termine stabilito comporta l'automatica esclusione dalla pubblicazione dei dati relativi alle %Dichiarazioni mensili stimate+ per i mesi in cui si è verificata la mancata presentazione della %Dichiarazione mensile contabile+, in loro vece ADS pubblica la precisazione: %o dati non vengono pubblicati per omessa Dichiarazione dei dati contabili da parte dell'editore+.

Solo ad avvenuta comunicazione dei dati contabili mancanti ADS riprenderà la pubblicazione delle dichiarazioni mensili per la Testata interessata.

I dati contenuti nelle %dichiarazioni mensili contabili+ presentate da ogni editore per ognuna delle sue testate sottoposte ad accertamento ADS, sono oggetto di pubblicazione da parte di ADS entro i sette giorni successivi alla scadenza fissata sotto la diretta, completa ed esclusiva responsabilità dell'editore interessato.

Per le testate al primo accertamento, la pubblicazione dei dati avviene evidenziando la seguente precisazione: %testata non ancora certificata da ADS+.

## 6.2 DICHIARAZIONE ANNUALE

L'editore è tenuto a fornire ad ADS la dichiarazione dei dati annuali per ciascuna testata per la quale ha richiesto l'accertamento.

A tale scopo deve compilare i seguenti moduli:

- Modd. 111, 112, 113qu, 114, 115 e 116 ADS per i quotidiani;
- Modd. 111, 112, 113pe, 114, 115 e 116 ADS per i settimanali e per le pubblicazioni con più di un numero al mese;
- Modd. 111, 114, 115 e 116 ADS per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno.

I suddetti moduli devono essere trasmessi ad ADS, secondo le modalità previste, al massimo entro 7 mesi dalla fine del periodo per il quale è stato richiesto l'accertamento.

Per i quotidiani posti in vendita con prezzo maggiorato (in quanto venduti sistematicamente con supplemento), qualora nel corso dell'anno venissero sospese le uscite del supplemento, i dati relativi ai numeri del quotidiano usciti senza supplemento devono essere dichiarati unitamente

a quelli degli altri numeri della settimana. Entrambe le dichiarazioni devono riportare in calce apposita nota.

Per la compilazione della dichiarazione dei dati, l'editore deve tenere presente quanto segue:

- a) Le copie ritirate nei punti vendita con buoni sostitutivi dell'abbonamento devono essere sottratte dal totale delle copie distribuite e vendute, se già comprese tra quelle degli abbonamenti.
- b) Le copie consegnate gratuitamente dai punti vendita a fronte di coupons, devono essere dichiarate nell'apposita colonna prevista nei moduli.
- c) Relativamente al Mod. 114 (ripartizione media territoriale della distribuzione e della diffusione), l'editore ha la facoltà di fornire, per la parte inerente alla diffusione, i soli dati riguardanti il "totale provincia" e % sul totale nazionale", tralasciando quindi la suddivisione tra capoluogo e resto provincia.
- d) Le copie relative agli abbonamenti devono essere necessariamente comprese nei dati dichiarati per ciascuna provincia.
- e) Le copie relative alle altre vendite possono essere comprese nei dati dichiarati per ciascuna provincia oppure essere indicate in totale separatamente sotto %Altre vendite non ripartite+.
- f) Le copie relative agli omaggi possono essere comprese nei dati dichiarati per ciascuna provincia oppure essere indicate in totale separatamente sotto %Altro+.
- g) Le copie relative alle vendite in blocco devono essere evidenziate in totale separatamente sotto %Vendite in blocco+.

L'editore deve procedere ad una corretta e accurata compilazione della modulistica avvalendosi della collaborazione dei distributori e utilizzando, se necessario, criteri statistici/stime percentuali per una corretta e precisa suddivisione e valorizzazione dei dati diffusionali per ogni singola provincia. Resta inteso che ai fini delle verifiche previste dal Regolamento ADS i dati riferiti ai distributori locali devono essere ricostruibili a livello documentale e riconciliabili contabilmente.

Nel caso l'editore si avvalga della facoltà di neutralizzazione dei dati deve compilare la serie dei moduli di cui al primo capoverso con i dati riguardanti tutti i numeri effettivamente usciti nel periodo sottoposto ad accertamento (compresi quelli che hanno subito anomalie) e una seconda serie di moduli con i dati relativi ai soli numeri usciti a tiratura completa e con distribuzione regolare. Dai singoli mesi devono quindi essere esclusi i dati relativi ai numeri che hanno subito anomalie.

Il Mod. 114 può eventualmente essere compilato applicando al totale delle

copie distribuite e delle copie diffuse in Italia le corrispondenti percentuali provinciali risultanti dal Mod. 114 non neutralizzato.

In caso di neutralizzazione i Modd. 115 e 116 devono riportare i dati neutralizzati. In calce a detti moduli viene riportata la nota: % dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura e diffusione completa.+

In base ai risultati delle verifiche, ADS si riserva di prendere in considerazione o meno, al fine del rilascio del certificato, i moduli con i dati neutralizzati.

L'Editore deve inoltre trasmettere contestualmente all'invio dei moduli annuali, a seguito della comunicazione da parte di ADS dei mesi oggetto di verifica, i seguenti moduli:

- il Mod.120 con riferimento alla provincia estratta di cui al punto 6.3.2 indicata e secondo i criteri statistici adottati per la dichiarazione del mod.114.
- il Mod. 121 per ogni singolo distributore attivo nella provincia estratta con riferimento al mese estratto di cui al punto 6.3.4 a) che deve contenere:
  - a) copie distribuite e quindi fatturate nel mese estratto;
  - b) copie rese risultanti dalla liquidazione effettuate dal distributore locale a fronte delle copie distribuite nel mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Gli editori devono comunicare le sole copie distribuite e rese relative alla provincia estratta se le stesse risultano da uno specifico estratto conto o da una specifica separazione nell'ambito dell'estratto conto; diversamente l'editore deve comunicare tutte le copie fornite e rese di tale distributore se relative alla provincia estratta e ad altre province.

Qualora nella provincia estratta non sia operativo alcun distributore e solo in tale caso, gli editori devono comunicare i dati del distributore che comunque fornisce i punti di vendita della provincia estratta anche se operativo in altra provincia.

Gli editori devono far pervenire tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata:

a) al verificatore esterno:

- lettera di incarico e di manleva, nonché la lettera di autorizzazione di cui all'art.5;
- comunicazione di pagamento della fattura;

b) ad ogni singolo distributore locale della provincia estratta con riferimento al mese estratto:

- lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come

precisato all'art.5.

### 6.3 PROCEDURE RELATIVE AI MODULI 120 E 121

La Commissione Lavori in via preliminare:

6.3.1 procede alla formazione di gruppi di testate nel modo seguente:

- a) identifica, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione, le regioni "comuni" e cioè quelle la cui somma in ordine decrescente dia un assorbimento totale dell'80% per i periodici e per i quotidiani pluriregionali;
- b) provvede all'estrazione casuale di una regione tra le rimanenti con assorbimento del 20% della distribuzione per i periodici e per i quotidiani pluriregionali.

I quotidiani monoregionali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella regione sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta, di cui all'articolo 6.3.2, ed una delle province della regione.

I quotidiani monoprovinciali, ossia quelli che diffondono oltre l'80% nella provincia sede di edizione, possono di norma far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta, di cui all'articolo 6.3.2, e quella di edizione.

I gruppi possono essere formati anche da una sola testata o da testate facenti capo ad un unico editore.

Le testate di cui ai punti 3.1.a) e 3.1.b) possono singolarmente costituire gruppo a sé, qualora il periodo di accertamento non dovesse coincidere con quello di altre testate.

6.3.2 Estrae, fra tutte le province delle regioni come sopra individuate, una provincia comune a periodici e quotidiani pluriregionali facenti parte di ogni gruppo di testate;

6.3.3 Comunica a ciascun editore che la provincia estratta per ciascuna testata sottoposta ad accertamento è indicata sul mod.120 disponibile sul sistema ADS Spring.

6.3.4 Estrae inoltre per tutte le testate facenti parte di ciascun gruppo:

- a) un mese tra quelli oggetto di accertamento, comune a tutte le testate del gruppo, utile ai fini delle verifiche esterna ed interna;
- b) altri due mesi non consecutivi utili ai fini della verifica interna.

6.3.5 Comunica agli editori anche l'esito delle estrazioni, informandone contemporaneamente i verificatori incaricati dei controlli esterno ed interno.



## **ART. 7 VERIFICHE**

Per le testate sottoposte ad accertamento, la Commissione Lavori dispone:

- a) controlli di coerenza tra dati mensili stimati e dati mensili contabili;
- b) controlli relativi ai dati mensili contabili;
- c) verifiche con rilevazioni interne;
- d) verifiche con rilevazioni esterne

da eseguirsi con le modalità di cui ai successivi articoli.

I controlli di coerenza tra dati mensili stimati e dati mensili contabili, vengono svolti da ADS tramite il sistema ADS Spring come indicato al successivo punto 7.1.

Le verifiche di cui ai punti 7.2, 7.3, 7.4 sono attuate da Revisori, società o persone fisiche (in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali) accettati dal Consiglio di Amministrazione ed inseriti nell'elenco di cui al punto 4.1.d).

Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione anche ad altre società, organizzazioni qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS.

Tutte le suddette società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, la cui attività è coperta dal segreto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare tutte le norme e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

In base ai risultati dei controlli di coerenza e delle verifiche la Commissione Lavori, a proprio giudizio e sentito l'editore interessato, può disporre supplementi di indagine.

### **7.1 CONTROLLI DI COERENZA TRA DATI MENSILI STIMATI E DATI MENSILI CONTABILI**

I dati mensili contabili automaticamente vengono messi a confronto con i dati mensili stimati relativi allo stesso mese di competenza tramite il sistema ADS Spring.

Per quanto riguarda il totale vendite canali previsti dalle disposizioni di legge è ammessa una differenza in eccesso tra i due dati che non superi le soglie di tolleranza di cui alla tabella seguente. La fascia di riferimento deve essere riferita al dato stimato.

**TABELLE DI RIFERIMENTO DEI LIMITI DI TOLLERANZA**

Vendita canali previsti dalle disposizioni di legge		Quotidiani			Periodici				
		Aliquota	Quota fascia	di	Totale	Aliquota	Quota fascia	di	Totale
-	5.000	8,00%	400		400	14,00%	700		700
5.001	10.000	6,00%	300		700	10,50%	525		1.225
10.001	20.000	4,80%	480		1.180	8,40%	840		2.065
20.001	30.000	4,40%	440		1.620	7,70%	770		2.835
30.001	50.000	4,00%	800		2.420	7,00%	1.400		4.235
50.001	80.000	3,20%	960		3.380	5,60%	1.680		5.915
80.001	120.000	2,40%	960		4.340	4,20%	1.680		7.595
120.001	180.000	1,60%	960		5.300	2,80%	1.680		9.275
180.001	250.000	1,40%	980		6.280	2,45%	1.715		10.990
250.001	330.000	1,20%	960		7.240	2,10%	1.680		12.669
330.001	420.000	1,00%	900		8.140	1,75%	1.575		14.244
420.001	600.000	0,80%	1.440		9.580	1,40%	2.520		16.764
600.001	800.000	0,60%	1.200		10.780	1,05%	2.100		18.864
800.001	1.000.000	0,40%	800		11.580	0,70%	1.400		20.264
1.000.001	1.500.000	0,20%	1.000		12.580	0,35%	1.750		22.014
1.500.001	2.500.000	0,10%	1.000		13.580	0,18%	1.800		23.814

I contenuti delle predette tabelle possono essere variati soltanto su deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ADS.

Se i predetti limiti risultassero superati dall'editore per ogni singola testata nelle Dichiarazioni mensili stimate, saranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione come segue:

	1a violazione	2a violazione	3a violazione e oltre
Superamento fascia minore del doppio	Richiamo scritto	Richiamo scritto e sanzione 5.000 euro	Sanzione 10.000 euro e sospensione per 2 mesi
> del doppio e < del triplo	Richiamo scritto e sanzione 5.000 euro	Sanzione 10.000 euro e sospensione per 1 mese	Sospensione semestrale
> del triplo	Richiamo scritto e sanzione 10.000 euro	Sanzione 15.000 euro e sospensione per 2 mesi	Esclusione per tre anni a partire dall'accertamento in corso

Per quanto riguarda le altre vendite, le vendite in blocco e gli abbonamenti la soglia di tolleranza in eccesso è pari al 3% del dato stimato dichiarato, con una franchigia di copie di differenza individuata in 300 copie.

Se la predetta soglia venisse superata dall'editore nelle Dichiarazioni mensili stimate, saranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione come segue:

	1a violazione	2a violazione	3a violazione e oltre
Superamento soglia percentuale minore del doppio	Richiamo scritto	Richiamo scritto e sanzione 5.000 euro	Sanzione 10.000 euro e sospensione per 2 mesi
> del doppio e < del triplo	Richiamo scritto e sanzione 5.000 euro	Sanzione 10.000 euro e sospensione per 1 mese	Sospensione semestrale
> del triplo	Richiamo scritto e sanzione 10.000 euro	Sanzione 15.000 euro e sospensione per 2 mesi	Esclusione per tre anni a partire dall'accertamento in corso

Le sanzioni economiche dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla notifica delle stesse. In difetto, la testata dell'editore interessato verrà esclusa dalla pubblicazione dei dati mensili fino ad avvenuto pagamento. Gli importi incassati da ADS, a fronte delle sanzioni comminate, andranno ad alimentare un fondo spese destinato al pagamento dei controlli relativi ai dati mensili.

Le violazioni al Regolamento, di cui alle tabelle precedenti, si cumulano per periodi biennali. Il meccanismo sanzionatorio prevede l'azzeramento delle sanzioni allo scadere di un biennio a partire dalla prima violazione.

Qualora la Società di Revisione in sede di verifica interna abbia modificato i dati dichiarati in accertamento e il Consiglio di Amministrazione abbia accettato le rettifiche e autorizzato il rilascio del Certificato e le modifiche siano da estendere alle dichiarazioni già comunicate riferite al periodo successivo, l'editore è tenuto a correggere le dichiarazioni stimate o contabili.

I dati rettificati verranno pubblicati con la nota dati corretti dall'editore. Se le modifiche apportate comportano il superamento delle soglie consentite la sanzione prevista viene applicata per un solo mese a copertura del periodo.

Qualora siano evidenziate differenze tra i dati delle Dichiarazioni mensili contabili e i dati annualmente accertati, l'editore incorre nelle sanzioni previste dal presente Regolamento all'art.10.

Qualora in relazione alle Dichiarazioni mensili contabili presentate dall'Editore ad ADS emergano irregolarità, abusi o comunque comportamenti fraudolenti con responsabilità oggettive dell'editore medesimo, la Commissione Lavori provvede a riferirne al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni a carico dell'editore responsabile ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.

## 7.2 CONTROLLI RELATIVI AI DATI MENSILI CONTABILI

I Controlli vengono svolti dalle società incaricate per la verifica interna.

Per quanto riguarda le società che abbiano superato i limiti di tolleranza previsti al punto 7.1 ed eventuali casi individuati dalla Commissione Lavori attraverso il confronto statistico dei dati, ADS informa l'editore interessato

che deve provvedere tempestivamente a contattare la società di revisione incaricata per la verifica interna.

Il Revisore incaricato provvede a richiedere la documentazione necessaria per la verifica del dato contabile direttamente all'editore interessato ed esprime la propria valutazione attenendosi al Regolamento ADS e ai principi generali di revisione entro i termini comunicati da ADS.

Nel caso vengano confermate incongruenze sui dati dichiarati, il revisore dovrà estendere i controlli a tutte le testate dell'editore.

L'elenco documentale necessario allo svolgimento dei controlli viene definito dal Consiglio di Amministrazione e periodicamente verificato e aggiornato su proposta della Commissione Lavori.

I costi relativi agli interventi delle società di verifica interna sono a carico degli editori interessati.

### 7.3 VERIFICA INTERNA

Scopo della verifica interna é l'accertamento dell'attendibilità dei dati dichiarati dall'editore con i Modd. 111,112,113,114 e 120 che ADS mette a disposizione tramite il Sito ADS Spring, tenuto conto delle definizioni fissate dall'art. 2 e di quanto stabilito dall'art. 6.

La verifica interna viene attuata mediante l'esame di tutta la documentazione che direttamente o indirettamente permetta di confermare le dichiarazioni sottoscritte dall'editore. Tale documentazione, necessaria a ricostruire i dati dichiarati nei singoli moduli deve essere messa a disposizione del verificatore interno anche in formato digitale (esempio Excel).

La documentazione in formato digitale deve contenere il massimo dettaglio disponibile di ogni dato dichiarato, (esempio: elenchi nominativi degli abbonati per singola spedizione, dati relativi agli acquirenti di altre vendite e vendite in blocco) con i riferimenti, ove necessario, ai termini di incasso e di contabilizzazione.

A partire dagli accertamenti successivi al primo, i dati dichiarati dagli editori devono essere ricollegabili e consequenziali a quelli verificati nell'accertamento precedente, con particolare riferimento alle rese, specie nel caso in cui quest'ultimo sia stato effettuato da altro Revisore.

Il verificatore incaricato della verifica interna, tenuto presenti le norme deontologiche della sua professione, deve applicare le procedure di seguito elencate:

#### 7.3.1 Analisi preliminare sulle metodologie e sul sistema di controllo interno concernente la rilevazione di:

- a) processo di produzione (dati relativi al consumo di carta ed alla tiratura, anche con sopralluogo allo stabilimento di stampa);
- b) dati relativi al numero delle copie distribuite, delle copie rese e dei corrispondenti importi;
- c) dati relativi agli incassi inerenti alle copie vendute;
- d) dati relativi al pagamento degli abbonamenti;
- e) registrazioni in contabilità generale dei dati di cui ai punti precedenti;
- f) esame critico preliminare dell'andamento della tiratura e della diffusione per ogni singolo numero della testata anche rispetto ai dati della/e precedente/i dichiarazione/i, allo scopo di individuare variazioni e/o trend inconsueti;

al fine di determinare modalità ed estensione delle verifiche necessarie alla finalità dell'incarico assunto.

7.3.2 In caso di dubbi o incongruenze sui dati di tiratura dichiarati; nel caso la testata sia pubblicata in formati differenti; nel caso in cui il totale delle vendite in bocca o delle altre vendite o la somma delle due superino il 30% delle vendite canali previsti dalle disposizioni di legge; nel caso in cui le copie siano vendute (non attraverso i canali previsti dalle disposizioni di legge) a Società appartenenti allo stesso Gruppo Societario, il Revisore provvede ad effettuare:

- a) controllo presso l'editore e presso lo stabilimento di stampa finalizzato al riscontro e alla verifica di documenti inerenti alla produzione, ai movimenti di magazzino e ai consumi della relativa carta (es. rapporti di produzione) rapportati alla tiratura, al fine di fissare parametri indicativi;
- b) controllo documentale dei costi di stampa e verifica della coerenza tra tali costi e il numero delle copie tirate. Se necessario la verifica della congruità dei costi di stampa rispetto alle copie tirate deve essere effettuata anche mediante il confronto con le quotazioni di mercato;
- c) Riscontro dei dati dichiarati con i dati registrati sui libri IVA, nonché con i prospetti obbligatori ai fini di legge.

7.3.3 Presso l'editore e/o presso il distributore unico, per i tre mesi estratti e per i mesi eventualmente individuati con l'esame critico di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2:

- a) controllo delle copie spedite e delle copie rese per i diversi canali di distribuzione, incluse le vendite in blocco, le altre vendite e gli usi vari;
- b) verifiche a campione dei suddetti dati relativi ai distributori locali e agli eventuali rivenditori ad invio diretto;
- c) controllo dei dettagli mensili delle copie distribuite, rese e vendute

(anche cedute per ulteriore commercializzazione in rete vendita e nei diversi formati) per quantità e valore, nonché di fatture, estratti conto, distinte di resa, prospetti di liquidazione e relativi pagamenti in conto ed a saldo.

7.3.4 Specifiche procedure devono essere adottate per quelle testate (ad esempio quotidiani provinciali) per le quali la distribuzione della maggior parte delle copie:

a) venga affidata ad uno o più distributori "principali";

b) venga curata direttamente dall'editore.

Nel caso a) le verifiche devono riguardare i movimenti finanziari tra l'editore ed i distributori "principali", nonché il movimento delle copie tra questi ultimi ed i subdistributori e rivenditori.

Nel caso b) le verifiche devono essere estese a più mesi e devono riguardare il movimento delle copie tra l'editore ed i rivenditori, con riferimento ai movimenti finanziari e quindi agli incassi effettuati.

In entrambi i casi il Revisore è tenuto a svolgere controlli alternativi, facendone menzione nel rapporto finale.

7.3.5 In caso di dubbio o incongruenza dei dati verificati il Revisore, a proprio insindacabile giudizio e/o sentita ADS, può richiedere l'invio di conferme scritte (~~la~~ *circularizzazione*) ai distributori locali utilizzati dall'editore o dal distributore unico, nella forma e nella misura ritenute più opportune per le finalità dell'incarico.

La circularizzazione potrà riguardare: i dati di vendita, la copia di documentazione contabile/amministrativa ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del processo di accertamento dei moduli ADS dichiarati.

Per quei distributori che non confermino i dati richiesti o che non diano alcuna risposta, devono essere applicati controlli alternativi.

Per le testate la cui distribuzione sia affidata ad uno o più distributori "principali" o venga curata direttamente dall'editore presso i rivenditori locali (ad esempio quotidiani monoprovinciali) la circularizzazione sarà riferita a tali soggetti.

7.3.6 Riscontro dei dati registrati nella contabilità generale dell'editore (con controllo anche degli sconti applicati) per: distributori locali, rivenditori ad invio diretto, estero, abbonamenti, altre vendite e vendite in blocco. Esame globale dell'andamento degli incassi.

a) Per quanto riguarda il controllo degli abbonati a pagamento: esame campionario schematico dei documenti digitali (elenchi nominativi degli abbonati per singola spedizione, con i riferimenti ai termini di incasso e di contabilizzazione) al fine di identificare eventuali anomalie da chiarire e/o segnalare in ADS (es.: presenza significativa di singoli nominativi

con più abbonamenti o più copie per n.). Verifica, per un adeguato campione, della corrispondenza delle copie dichiarate con quanto risultante dai documenti di spedizione postale e/o di altro vettore. Ottenimento della riconciliazione approssimata delle copie in abbonamento a pagamento dichiarate e quello desumibile dai ricavi di bilancio dell'editore.

- b) Per quanto riguarda le vendite in blocco e le altre vendite deve essere verificato, attraverso un adeguato campionamento, il rispetto dei criteri fissati nelle definizioni di cui ai punti 2.5.6 e 2.5.10.

Qualora le vendite in blocco o le altre vendite superino il 10% della diffusione su base annua o il 20% su base mensile, il Revisore dovrà indicare nella relazione finale le condizioni contrattuali di vendita e/o pagamento nonché le informazioni ottenute in merito all'eventuale appartenenza del/i soggetto/i acquirente/i allo stesso Gruppo dell'editore.

- c) Per gli abbonamenti gratuiti devono essere verificati gli ordini di tiratura e gli elenchi nominativi o gli elenchi dei soggetti ordinanti e verificato per un adeguato campione, della corrispondenza delle copie dichiarate con quanto risultante dai documenti di spedizione postale e/o di altro vettore.
- d) Per gli omaggi devono essere verificati gli ordini di tiratura e i dettagli nominativi di spedizione controllando, per un adeguato campione, la corrispondenza delle copie dichiarate con quanto risultante dai documenti di spedizione postale e/o di altro vettore.

Ai fini di una corretta dichiarazione di attendibilità, la verifica interna deve riguardare come minimo i tre mesi estratti dalla Commissione Lavori. Deve essere estesa ad altri mesi oltre a quelli indicati da ADS e riguardare ogni altro dato e documento relativo all'intero periodo sottoposto ad accertamento ne casi in cui il revisore ne riscontri la necessità in base all'esame della tiratura svolto e alle necessità di controllo evidenziate.

In caso di dichiarazione con dati neutralizzati, per i numeri oggetto di neutralizzazione la verifica deve comprovare che gli stessi hanno effettivamente subito anomalie e che la neutralizzazione è stata fatta secondo quanto stabilito ai punti 6.1.1 e 6.1.2.

Nel rapporto finale, per ogni numero neutralizzato, devono essere precisate le cause che hanno impedito il completamento della regolare tiratura e/o la regolare distribuzione.

Qualora nel corso della verifica interna dovessero presentarsi problemi di particolare rilievo, gli stessi devono essere sottoposti alla Commissione Lavori che, caso per caso, stabilisce le conseguenti procedure.

Il rapporto conclusivo sulle verifiche svolte deve pervenire ad ADS, e contestualmente all'editore, entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello oggetto di verifica.

Per le testate di cui ai punti 3.1 a) e 3.1 b) il rapporto deve pervenire ad ADS nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini che verranno comunicati da ADS.

Il suddetto rapporto conclusivo deve essere redatto secondo lo schema di massima predisposto dalla Commissione Lavori. Per ciascuna testata deve essere precisato:

a) se i dati forniti dall'editore:

- sono attendibili;
- non sono attendibili (in questo caso devono essere indicati espressamente i motivi e le eventuali discordanze);

b) i motivi per i quali non fosse eventualmente possibile esprimere un parere;

c) le eventuali differenze accertate tra dichiarazione dell'editore e risultati delle verifiche.

Copia dei moduli di dichiarazione dell'editore (o delle dichiarazioni in caso di "neutralizzazione" dei dati) deve essere allegata al rapporto finale: ciascuno di detti moduli, a conferma dei controlli effettuati, deve recare timbro e firma del Revisore interno, nonché le correzioni e quadrature rese necessarie.

I dati dichiarati dall'editore devono essere corretti in tutti i casi in cui siano state rilevate differenze superiori a  $\pm 1$  % della diffusione totale annua cartacea o  $\pm 1$  % della diffusione totale annua digitale.

Nel rapporto conclusivo devono essere inseriti tutti i commenti, le note e gli appunti necessari ed opportuni per la migliore valutazione da parte della Commissione Lavori, come ad esempio formule contrattuali e diffusionali particolari, descrizione dei formati ecc.

Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento, deve esserne data comunicazione ad ADS e nessun rapporto deve essere presentato.

I "working papers" relativi alle verifiche effettuate per ciascuna testata devono essere tenuti a disposizione della Commissione Lavori ADS.

7.3.7 La verifica del modello 120 deve essere svolta contestualmente alla verifica del modello 114 per fornire un quadro di riconciliazione tra dettaglio spedito e reso per distributore locale e la ripartizione provinciale degli abbonati per la provincia estratta e le province più rilevanti.

Nel rapporto finale, con esplicito riferimento al Mod. 120, il verificatore deve fornire l'elenco di tutti i distributori locali utilizzati nella provincia estratta per la verifica esterna indicando, per ciascuno di essi:

- il numero delle copie distribuite dall'editore o dal distributore unico nel mese estratto;



- il numero delle copie rese risultante dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore.

Ed inoltre dichiarare:

- che il totale delle copie distribuite di cui al paragrafo precedente è parte reale ed effettiva del totale delle copie distribuite nel mese estratto nella provincia estratta e dichiarate dall'editore con il Mod. 120;
- che il totale delle copie distribuite nella provincia estratta risultante dal Mod. 120 è parte reale ed effettiva del totale delle copie distribuite a livello nazionale nel periodo sottoposto ad accertamento;
- che il totale delle copie dichiarate con il Mod. 120 relativamente a:
  - abbonamenti a pagamento;
  - abbonamenti gratuiti;
  - omaggi;
  - abbonamenti da quota associativa;

è parte reale ed effettiva delle copie in abbonamento dichiarate a livello nazionale per il periodo sottoposto ad accertamento.

#### ART.7.4 - VERIFICA ESTERNA

Scopo della verifica esterna è l'accertamento a campione dei dati dichiarati dall'editore riguardanti il numero di copie della testata:

- a) distribuite e quindi fatturate nel mese sorteggiato dalla Commissione Lavori;
- b) rese risultanti dalla liquidazione effettuata dal distributore locale a fronte delle copie distribuite di competenza del mese interessato, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'editore o dal distributore unico.

Le verifiche vengono svolte presso i distributori locali e prevedono il controllo dei movimenti delle copie con connessione ai relativi aspetti economici e finanziari.

Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall'editore con i moduli 121, il verificatore incaricato esegue i controlli presso tutti i distributori locali interessati e provvede a:

- a) constatare, per il mese sottoposto a controllo, la documentazione idonea ad accertare il ricevimento del numero di copie dichiarate per ciascuna testata, mediante l'esame sia dei documenti di addebito emessi dall'editore o dal distributore unico, sia dei documenti attestanti il pagamento effettuato all'editore o al distributore unico.
- b) verificare ogni documento riguardante i movimenti delle copie ricevute e successivamente distribuite nonché di quelle rimaste invendute, senza

tralasciare l'esame di prove e documenti che permettano l'individuazione delle informazioni e degli elementi necessari al rilascio delle certificazioni.

Ad operazioni concluse, il verificatore provvede a far pervenire alla Commissione Lavori:

- a) il rapporto sulle verifiche effettuate per ciascuna testata, unitamente ad una copia dei Modd. 121 controfirmati sui quali vengono evidenziate le eventuali discordanze tra le dichiarazioni dell'editore ed i risultati delle verifiche;
- b) il rendiconto dei costi della verifica.

Per ciascun gruppo di testate, a insindacabile giudizio della Commissione Lavori, la verifica esterna può essere svolta in una o più province (in tal caso limitrofe) e per uno o più mesi.

## 7.5 VERIFICHE DEI WORKING PAPERS

La Commissione Lavori, a completamento dell'esame dei rapporti conclusivi, provvede ad estrarre un certo numero di testate (con un massimo del 30%) tra quelle che si sono sottoposte ad accertamento nell'anno. Per ognuna delle testate estratte la Commissione Lavori dispone l'esame dei relativi "working papers" presso i Revisori che hanno svolto la verifica interna.

Tale esame, che ha lo scopo di stabilire se le verifiche sono state svolte in conformità alle procedure ADS, viene affidato alla società di revisione incaricata delle verifiche esterne.

A conclusione di tale esame la suddetta società di revisione, che agisce per conto di ADS, provvede alla stesura di un verbale da trasmettere sollecitamente ad ADS.

Nel caso in cui le Verifiche non risultino svolte in conformità alle procedure ADS e ai principi di revisione la Commissione Lavori segnala tale inadempienza al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti che possono anche comportare l'esclusione del Revisore dall'Elenco ADS.

## ART. 8 - REVISORI LEGITTIMATI AI CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento le verifiche vengono affidate a Revisori accettati dal Consiglio di Amministrazione ed inseriti nell'elenco dei Revisori accreditati ai controlli.

I Revisori interessati allo svolgimento delle verifiche devono indirizzare al Presidente di ADS apposita domanda scritta corredata dei seguenti documenti:

- dati societari;
- fotocopia del decreto di autorizzazione ministeriale;
- informazioni dettagliate sulla struttura dell'azienda;
- memoria esplicativa sulle specifiche esperienze acquisite nel settore editoriale;
- ogni altra notizia ritenuta utile ad una completa valutazione oltre a qualsiasi altra informazione richiesta da ADS.

Le domande di ammissione vengono esaminate dalla Commissione Lavori ADS che riferisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, cui spetta la decisione finale sull'eventuale ammissione.

Sentito il parere della Commissione Lavori, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di escludere, in qualsiasi momento, dall'elenco dei Revisori legittimati ai controlli, pubblicato sul Sito ADS, i Revisori per qualsiasi motivo inadempienti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono inappellabili.

Per essere legittimate ai controlli ADS i Revisori devono impegnarsi ad accettare, integralmente e senza riserve, le norme e condizioni stabilite dal presente Regolamento, nonché le norme sulle procedure di accertamento che ne possono derivare.

In particolare, i Revisori sono tenuti a:

- svolgere le verifiche sulla base della normativa prevista dal Regolamento ADS;
- inviare entro i termini stabiliti dagli artt. 7.3 e 7.4 le informazioni ed il rapporto conclusivo per ciascuna testata verificata;
- predisporre il rapporto conclusivo delle verifiche svolte sulla base dello "schema di rapporto" fornito da ADS;
- inserire nel proprio rapporto tutti i commenti, le note e gli appunti ritenuti necessari ed opportuni;
- allegare al proprio rapporto conclusivo i moduli revisionati. Eventuali differenze riscontrate nei dati dichiarati dall'editore ed oggetto di segnalazione nel rapporto conclusivo, devono essere riportate sui moduli stessi;
- provvedere alla correzione dei moduli di dichiarazione dell'editore qualora venissero rilevate differenze anche non significative;

- provvedere a timbrare e firmare ogni singolo modulo della dichiarazione dell'editore che deve essere allegato al rapporto conclusivo;
- tenere a disposizione della Commissione Lavori i "working papers" relativi alle verifiche effettuate e consentirne l'uso come stabilito al precedente articolo 7.5;
- attenersi a quanto stabilito dall'art. 12 in merito all'uso del nome ADS.

Nel rispetto delle norme deontologiche i Revisori legittimati ai controlli ADS, si impegnano a non utilizzare e a non far utilizzare né il nome né il marchio ADS in nessun caso che non sia contemplato dal presente Regolamento.

## **ART. 9 - ESAME DEI RAPPORTI SULLE VERIFICHE INTERNA ED ESTERNA**

La Commissione Lavori esamina congiuntamente i rapporti di cui ai punti 7.3 e 7.4 a).

In base alle risultanze degli accertamenti, ivi compresi i supplementi di indagine eventualmente disposti, la Commissione Lavori trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di rilascio del certificato per ciascuna testata.

Qualora, a proprio giudizio, la Commissione Lavori ritenga di non poter proporre il rilascio della certificazione, il Consiglio assume le conseguenti decisioni.

## **ART. 10 - ESITO DELL'ACCERTAMENTO**

A seguito dell'esame dei rapporti di cui all'art. 9, se l'esito dell'accertamento è positivo, su proposta della Commissione Lavori il Consiglio di Amministrazione rilascia alla testata interessata il relativo certificato che viene trasmesso all'editore interessato con mezzo adeguato a comprovare il ricevimento.

Il certificato diventa esecutivo e può essere reso pubblico trascorsi dieci giorni dalla data del suo rilascio.

Qualora le verifiche effettuate evidenzino differenze sostanziali nei dati dichiarati contabili già pubblicati rispetto a quelli accertati, l'editore deve fornire ad ADS documentazione delle differenze emerse.

- a) Se la documentazione fornita dall'editore viene accettata, la testata ottiene il certificato con i dati effettivamente accertati, dati che verranno successivamente pubblicati su ADS Notizie come stabilito al punto 13.2.
- b) Se la documentazione non viene ritenuta idonea, su proposta della Commissione Lavori, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
  - notificare all'editore della testata interessata l'esclusione dagli

accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione risultata errata;

- pubblicare sul Sito ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, l'esito dell'accertamento;
- pubblicare al più presto a spese di ADS su almeno tre riviste specializzate l'esito dell'accertamento;
- cancellare dal Sito ADS Notizie i dati relativi alla testata interessata a partire dall'inizio del periodo non accertato.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare ad ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.

A fronte del mancato rilascio del certificato l'editore interessato può impugnare il risultato dell'accertamento ADS presentando ricorso al Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso, proposto con lettera raccomandata al Presidente di ADS entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del suddetto esito, viene esaminato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce il seguito delle procedure fino alla conseguente pronuncia consiliare, che è definitiva ad ogni effetto.

Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento dopo che siano state pubblicate le dichiarazioni dei dati stimati o contabili e comunque prima dell'invio del rapporto finale da parte dei Revisori incaricati della verifica interna, ADS provvede a:

- a) notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione pubblicata su ADS Notizie;
- b) pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, la notizia della sospensione dell'accertamento con specifico riferimento alla dichiarazione pubblicata;
- c) cancellare dal Sito ADS Notizie i dati relativi alla testata interessata a partire dall'inizio del periodo non accertato.

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare ad ADS nuova richiesta di accertamento della quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato come primo accertamento.

## ART. 11 - CERTIFICATO ADS

Il certificato ADS, che viene rilasciato all'editore della testata accertata, contiene:

- marchio ADS, numero progressivo e data di rilascio;
- nome dell'editore, della testata e relativa periodicità; periodo sottoposto ad accertamento;
- numeri nel periodo;
- tiratura media;
- resa media;
- diffusione media;
- totale pagata:
  - totale vendita: vendita canali previsti dalle disposizioni di legge (totale formati, formato standard, altri formati); altre vendite;
  - abbonamenti pagati;
- vendite in blocco;
- abbonamenti da quota associativa;
- totale gratuita:
  - abbonamenti gratuiti; omaggi; coupons
- diffusione media estero
- vendite copie digitali
- vendite multiple copie digitali
- vendite abbinate copie digitali
- totale vendite carta + digitale
- totale diffusione carta + digitale

Costituiscono parte integrante del certificato copia dei moduli di dichiarazione dell'editore allegati al rapporto conclusivo della verifica interna (Modd. 111,112, 113, 114 ADS per i quotidiani e per le pubblicazioni con più di un numero al mese; Modd. 111 e 114 ADS per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno).

Qualora il certificato venga rilasciato sulla base dei dati neutralizzati, lo stesso reca in calce la dicitura "dati medi relativi ai soli numeri usciti a tiratura e diffusione completa". In tale caso costituiscono parte integrante del certificato le due serie di moduli relative.

A precisazione dei dati certificati, su conforme proposta della Commissione Lavori, sia sul certificato che sui relativi allegati possono essere apposte specifiche annotazioni.

A partire dall'accertamento 2014, il certificato ADS viene rilasciato in forma digitale. Un codice univoco di autenticità %Secure Code+consente la verifica della correttezza dei dati in esso contenuti.

Il certificato ADS diventa esecutivo, e può essere reso pubblico, trascorsi dieci giorni dalla data del suo rilascio.

Il certificato ADS ha validità per un anno dalla data del suo rilascio.

## **ART. 12 - USO DEL MARCHIO E DEI DATI CERTIFICATI**

L'editore è autorizzato ad avvalersi del marchio ADS per la testata per la quale ha ottenuto il primo certificato dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi dell'art.11.

L'editore che intende riprodurre il marchio ADS sulla testata per la quale ha ottenuto il certificato ADS, ha l'obbligo di apporre accanto al marchio il numero dell'ultimo certificato ottenuto e la data del suo rilascio.

L'editore che intende pubblicare i dati accertati, ha l'obbligo di citare ADS o di riprodurre il marchio e di fare riferimento al periodo cui i suddetti dati si riferiscono, citando altresì il numero e la data del relativo certificato.

La validità del certificato e l'autorizzazione all'uso del marchio ADS decadono trascorso un anno dalla data di rilascio del certificato stesso.

L'editore è autorizzato a continuare ad utilizzare il marchio ADS e i dati certificati a condizione che richieda l'accertamento per il periodo successivo ai sensi del punto 4.2 e purché non si sia verificata alcuna interruzione negli accertamenti.

Il nome ADS può essere usato dai terzi solo ed esclusivamente con specifico riferimento all'attività di accertamento della tiratura e della diffusione svolta da ADS o per conto di ADS stessa.

A salvaguardia del proprio nome e del proprio marchio, ADS si riserva il diritto di agire nei confronti di chiunque utilizzi il nome e/o il marchio ADS:

- abusivamente o impropriamente;
- in modo non conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- in modo tale da ingenerare confusione o equivoci.

## **ART. 13 - DIVULGAZIONE DEI DATI**

ADS provvede a pubblicare sul sito ADS Notizie informazioni riguardanti le dichiarazioni dell'editore, i dati certificati ADS, le altre notizie inerenti alla propria attività.

La pubblicazione dei dati sul sito ADS Notizie è disciplinata come segue:

### **13.1 Dichiarazioni dell'editore**

- a) Dichiarazioni mensili stimate
- b) Dichiarazioni mensili contabili
- c) Dichiarazione annuale
- d) Estratto delle dichiarazioni annuali

Le dichiarazioni vengono fatte proprie da ADS che le pubblica di diritto sul sito ADS Notizie utilizzando le informazioni contenute nei Modd. 115 (dati mensili) e 116 (dati territoriali) trasmessi dagli editori con la seguente precisazione: "dati dichiarati dall'editore, pubblicati sotto la sua responsabilità per i quali è in corso l'accertamento ADS".

Per le testate al primo accertamento, la pubblicazione dei dati avviene evidenziando la seguente precisazione: "Testata non ancora certificata da ADS+".

In calce agli estratti delle dichiarazioni, ADS può apporre specifiche annotazioni a precisazione dei dati contenuti negli stessi.

ADS può inoltre pubblicare, oltre ai dati di cui ai Modd.115 e 116, trasmessi dagli editori, anche altri dati contenuti nelle dichiarazioni degli editori.

### 13.2 Dati certificati ADS

Pubblicazione dell'estratto dei dati (mensili e territoriali) contenuti nel certificato per tutte le testate.

### 13.3 Altre notizie

a) notizie riguardanti le testate che:

- hanno richiesto il primo accertamento;
- si sono ritirate nel corso dell'accertamento;
- non hanno richiesto l'accertamento successivo;
- hanno differenze accertate superiori a  $\pm 1$  % della diffusione totale annua cartacea o  $\pm 1$  % della diffusione totale annua digitale.
- hanno oltrepassato le soglie di tolleranza;
- non hanno ottenuto il certificato ADS;
- sono state sospese dagli accertamenti ADS;

b) informazioni riguardanti smentite di comunicazioni non corrispondenti al vero.

## **ART. 14 - COSTO DELLE VERIFICHE INTERNE ED ESTERNE**

I costi delle verifiche interne ed esterne sono a carico degli editori interessati.

Per quarto riguarda i costi delle verifiche interne, ciascun editore pattuisce le condizioni economiche direttamente con il verificatore scelto.



Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non venisse corrisposto nei tempi pattuiti, il Revisore informerà ADS e l'editore non otterrà, per il periodo successivo, né la pubblicazione anticipata dei dati dichiarati, né il relativo accertamento.

I costi delle verifiche esterne, compresi i costi di cui al punto 7.5, vengono ripartiti tra tutte le testate in accertamento nel modo seguente:

- 1/3 del costo totale presunto viene ripartito in parti uguali (quota fissa) tra tutte le testate interessate;
- 2/3 del costo totale presunto vengono ripartiti in modo proporzionale alla diffusione media del periodo in accertamento dichiarata per ciascuna testata.

Il costo della verifica esterna è a totale carico della testata nel caso in cui la stessa faccia gruppo a sé stante, come precisato al punto 6.3.1

Il verificatore incaricato della verifica esterna, prima dell'inizio dei controlli, è autorizzato a fatturare un acconto pari al 75% dei costi presunti comprendente la quota fissa a carico di ciascuna testata.

Il pagamento di detto acconto deve pervenire al verificatore incaricato contemporaneamente alla dichiarazione del mod.121. In difetto, gli accertamenti per le testate interessate saranno ad ogni effetto sospesi.

Al termine dei controlli il verificatore comunica alla Commissione Lavori l'ammontare totale dei costi; ottenuto il benestare, provvede alla definitiva ripartizione dei costi a carico di ciascuna testata in base alle norme più sopra descritte e tenuto conto del predetto acconto addebitato ed incassato.

La fattura relativa a questo ultimo addebito deve essere regolata dagli editori a vista e comunque non oltre trenta giorni: in caso di ulteriore ritardo, il verificatore addebita gli interessi in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Qualora per qualsiasi motivo il pagamento venisse ulteriormente ritardato, l'editore non otterrà, per il periodo successivo, né la pubblicazione anticipata dei dati dichiarati, né il relativo accertamento.

I costi relativi agli eventuali supplementi di indagine che possono essere disposti o autorizzati sia dal Consiglio di Amministrazione che dalla Commissione Lavori, sono a totale carico dell'editore interessato. In questo caso l'editore deve effettuare il pagamento di un congruo anticipo al verificatore, prima dell'inizio delle ulteriori verifiche.

## **ART. 15 - NORMATIVA COMPLEMENTARE**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Lavori, delibera su tutta la normativa complementare eventualmente necessaria per l'attuazione

degli accertamenti ADS.

#### **ART. 16 - MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO**

Ogni modifica al presente Regolamento ed alla normativa complementare deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 17 - NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entra in vigore a far corso dagli accertamenti riguardanti il 2015 fatte salve eventuali procedure transitorie che possono essere applicate su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 6 Aprile 2016.